



CITTÀ DI POMEZIA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE,
NONCHE' PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
PREVISTI DALL'ART.113 D.LGS 18 APRILE
2015 N. 50.**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 188 DEL 9.10.2017

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e ambito applicativo

1. Il regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), nonché delle Linee Guida n. 1 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016.
2. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori (ovvero direzione dell'esecuzione) e di collaudo tecnico amministrativo (ovvero di verifica di conformità), di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori e di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 28, comma 5, della Legge 17/08/1942 n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, art. 113 del Codice è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo degli appalti, posti a base di gara (comprensivo anche degli oneri per la sicurezza), IVA esclusa, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
2. Il fondo incentivante è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma 5, lettera k) del CCNL Enti Locali dell'01/04/99 e dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2004.
3. L'80% del 2% delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il Responsabile Unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'art. 1 comma 2. Le somme si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune. Anche l'IRAP

gravante sulla quota da ripartire tra i dipendenti è dedotta in via preventiva dall'80% in argomento.

4. Il fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari allo 0,40% (20% del 2%), dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 3 - Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici"

1. Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione appresso indicata:

a) Responsabile del procedimento 20%
b) Programmazione 5%
c) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Verifica dei progetti) 20%
d) redazione, pubblicazione e controllo atti di gara 10%
e) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Collaudo statico, esecuzione lavori) 10%
f) Direzione dei lavori e contabilità (Direzione dell'esecuzione) 25%
g) Collaboratori (Collaudo tecnico amm.vo) 10%
Totale 100%

Articolo 4 -Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e Forniture"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione appresso indicata:

a) Responsabile del procedimento 20%
b) Programmazione 5%

c) Capitolato speciale d'oneri e allegati 20%
d) DUVRI 5%
e) redazione e pubblicazione atti di gara 15%
f) Direzione dell'esecuzione 20%
g) Verifiche di conformità 5%
h) Collaboratori 10%
Totale 100%

Articolo 5 - Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro

1. Il Dirigente responsabile del centro di costo:

- a) conferisce gli incarichi di: RUP, progettista, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore tecnico o verificatore di conformità, collaudatore statico, redattore atti di gara, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, redattore del DUVRI;
- b) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipino alla suddivisione dell'incentivo;
- c) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui agli artt. 4 e 5;
- d) assegna i tempi per il compimento delle attività;
- e) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione tenendo conto delle Linee emanate dall'ANAC nell'ambito del Codice dei Contratti pubblici.

2. Il Dirigente competente può incaricare anche dipendenti non appartenenti all'organico del Settore diretto, qualora un possesso dei requisiti prescritti dalla legge, previa autorizzazione scritta del Dirigente del Settore di appartenenza.
3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
4. Il Dirigente può, con proprio cogente provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Articolo 6 -Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del Dirigente competente. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma approvato dalla Giunta Comunale, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).
3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
4. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato il ritardo.
5. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
6. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di progettazione.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Articolo 7 - Espletamento dell'incarico

1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
2. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, avrà diritto solo al recupero delle stesse.
3. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di

consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

4. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Articolo 8 - Finanziamento del fondo

1. Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.
2. Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.
4. Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Articolo 9 - Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.
2. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
3. L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Articolo 10 - Limiti all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.

Articolo 11 - Copertura rischi professionali

1. Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Articolo 12 - Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.

Articolo 13 - Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi banditi successivamente alla data del 19 Aprile 2016.

Articolo 14 - Entrata in vigore – disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità statali, regionali, metropolitane, ANAC, etc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.
2. Le attività incentivate sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e relative ad appalti banditi a partire dal dal 19/04/2016 ricadono nelle presenti disposizioni regolamentari.
3. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza
4. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente